

**I877 - FEDERCONSORZIO DOLOMITI SUPERSKI-VENDITA ONLINE SKIPASS AREA
DOLOMITI**

Allegato al provvedimento n. 31935

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI

AI SENSI DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/1990

** * * * *

(1) NUMERO DEL PROCEDIMENTO

Procedimento I877 – Federconsorzio Dolomiti Superski – Vendita online skipass area Dolomiti (“Procedimento”).

Il provvedimento che ha disposto l'avvio del Procedimento è stato notificato in occasione delle ispezioni, in data 8 luglio 2025.

(2) PARTE DEL PROCEDIMENTO CHE PRESENTA LE MISURE

Le misure illustrate nel presente Formulario sono presentate da tutte le parti coinvolte nel Procedimento, ossia:

- Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki (“FDSK”), con sede legale in Via Arnaria 43, 39040 Castelrotto (BZ), C.F. 01151560214;
- Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina, con sede legale in Via G. Marconi 20, 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), C.F. 00637620253;
- Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones – Kronplatz, con sede legale in Via Johann Georg Mahl 40, 39031 Brunico (BZ), C.F. 01151130216;
- Consorzio Impianti a Fune Alta Badia, con sede legale in Str. Boscdaplan 105, 39030 Badia, frazione La Villa (BZ), C.F. 01150530218;
- Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi, con sede legale in Via Arnaria 43, 39040 Castelrotto (BZ), C.F. 00684590219;
- Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza, con sede legale in Streda de Pareda 71, 38032 Canazei (TN), C.F. 01050660222;
- Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino, con sede legale in Str. Loewy 42, 38035 Moena (TN), C.F. 01053370225;
- Consorzio impianti a fune Civetta, con sede legale in Via Col di Lana 13/d, 32022 Alleghe (BL), C.F. 00807460258;
- Consorzio impianti a fune Arabba - Marmolada, con sede legale in Via Boè/Arabba 13, 32020 Livinallongo (BL), C.F. 01074400258;
- Consorzio 3 Zinnen Dolomites, con sede legale in Via Ombrosa 2/f, 39038 S. Candido/Versciaco (BZ), C.F. 01150180212;
- Consorzio impianti a fune Val di Fiemme – Obereggen, con sede legale in Via Roma 2,

38038 Tesero (TN), C.F. 01058800226;

- Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle, con sede legale in Via Passo Rolle 136, Primiero San Martino di Castrozza (TN), C.F. 01064200221;
- Consorzio Rio Pusteria - Bressanone, con sede legale in Jochtal 1, 39037 Rio Pusteria-Valles (BZ), C.F.01150960217.

Di seguito, tutti gli operatori sopracitati sono descritti come “**Parti**”, mentre i Consorzi di Valle sono indicati, al singolare e al plurale, come “**CdV**”.

(3) FATTISPECIE CONTESTATA

L’atto di avvio del Procedimento ipotizza che le Parti abbiano posto in essere due distinte condotte anticoncorrenziali:

- (i) il coordinamento, da parte di FDSK, delle politiche di prezzo degli skipass dei CdV, attraverso l’esplicita previsione all’art. 4(2) dello Statuto del FDSK del potere di “*coordinamento della politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti*”. Le Parti, quindi, sono accusate di aver definito centralmente – attraverso FDSK – i prezzi e le strategie commerciali dello skipass Dolomiti Superski e dei singoli skipass emessi da ciascun CdV¹;
- (ii) la pretesa limitazione dell’autonomia dei CdV nella distribuzione online degli skipass di valle, che si concretizzerebbe nel fatto che, da una parte, gli skipass di valle fossero attualmente acquistabili esclusivamente sulla piattaforma gestita dal FDSK; e, dall’altra parte, la sottoscrizione di accordi di distribuzione online da parte dei singoli CdV con i terzi interessati debba essere preventivamente autorizzata dallo stesso FDSK, come apparentemente dedotto dall’art. 5(1) dello Statuto del FDSK².

Complessivamente, tali condotte contestate ammonterebbero ad un “*accordo di commercializzazione congiunto*”, rafforzato dalla possibile imposizione delle sanzioni previste dall’art. 7 dello Statuto del FDSK³. Secondo l’atto di avvio, si tratterebbe quindi di un’intesa orizzontale, capace di comprimere la libertà imprenditoriale dei singoli CdV e inibire il progresso tecnologico nella gestione degli impianti sciistici⁴.

** ** *

Le Parti si dispongono, in spirito di massima collaborazione, a sottoporre all’Autorità il seguente *set* di misure che si ritiene pienamente idoneo a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.

Si tratta di impegni che, ad un tempo, risolvono l’insieme delle preoccupazioni concorrenziali sollevate con l’atto di avvio; e che prevedono altresì una serie di significative misure a favore dei consumatori-sciatori, in linea con i più elevati standard suggeriti dalla prassi dell’Autorità di

¹ Cfr. para. 34 atto di avvio.

² Cfr. para. 35 atto di avvio.

³ Cfr. para. 38 atto di avvio.

⁴ Cfr. paras. 39 e 42 atto di avvio.

promuovere comportamenti virtuosi che - al di là della mera risoluzione di ipotetiche criticità o del ripristino di dinamiche concorrenziali ordinarie (e preesistenti alla presunta violazione) - contemplino l'offerta di utilità per gli utenti che si assume possano aver usufruito dei servizi o beni oggetto dell'accertamento istruttorio.

Si confida, pertanto, nel loro pronto accoglimento, con conseguente chiusura dell'istruttoria senza l'accertamento di alcuna infrazione.

Nota preliminare a sostegno dell'ammissibilità degli impegni

Gli impegni contenuti in questo Formulario vengono presentati dalle Parti nello spirito di massima collaborazione con l'Autorità, senza alcun riconoscimento dell'illegittimità delle fattispecie contestate, né acquiescenza alle tesi accusatorie elaborate con l'atto di avvio.

Per massimo tuziorismo, si rappresenta sin d'ora come – al netto di ogni diverso apprezzamento che l'Autorità abbia preliminarmente e provvisoriamente maturato in merito alla legittimità delle condotte oggetto di indagine ai sensi dell'art. 2 legge n. 287/1990 e/o 101 TFUE – il quadro fattuale, per quanto allo stato ricondotto dall'atto di avvio nella categoria della cooperazione orizzontale per l'oggetto – non costituisca ostacolo alla presentazione degli impegni ed alla loro positiva valutazione, ex art. 14-ter legge n. 287/1990.

La contestualizzazione dei fatti, da un lato, e l'esposizione dei profili della creazione di un nuovo prodotto, della concorrenza inter-brand e degli aspetti verticali e di efficienza etc., dall'altro, escludono si possa sussumere le predette condotte nell'ambito della pura cooperazione orizzontale e, di riflesso, delle violazioni 'per l'oggetto'.

Inoltre, la totale trasparenza e pubblicità delle previsioni statutarie oggetto di contestazione da parte dell'atto di avvio non potrebbe condurre a conclusioni di segno opposto nemmeno ai sensi del para. 6 della Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287; atteso che, come ben indicato al para. 116 della Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE, il riferimento all'opportunità di escludere l'istituto degli impegni in ragione della tipologia della condotta indagata è essenzialmente collegato alla natura segreta del cartello: "(...) la Commissione non applica la procedura di cui all'articolo 9 ai cartelli segreti che rientrano nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese" (nello stesso senso si veda anche l'art. 2 della Direttiva ECN+).

Nel caso di specie, tale ipotesi non è data.

Precisazioni in merito all'efficacia degli impegni

Gli impegni qui contemplati hanno, a seconda della loro tipologia, correlati 'calendari' attuativi. Peraltro, si ricorda come, a seguito della deliberazione assunta l'1.8.2025 dall'Assemblea Generale di FDSK, avallata da tutti i 12 CdV, ogni deliberazione e/o previsione statutaria che sia ritenuta in contrasto con il diritto antitrust è stata fatta oggetto di specifica sospensione provvisoria, in attesa della definizione del Procedimento.

Ne consegue che, al netto dell'esito che il Procedimento avrà in merito all'accoglimento degli impegni qui proposti, le previsioni oggetto di valutazione preliminarmente critica esposte dall'Autorità con l'atto di avvio (ad es, in tema di prezzi, sconti o distribuzione degli skipass di valle) trovano comunque, a prescindere dall'adozione degli impegni e della loro calendarizzazione, un immediato riscontro e conforto, anche temporale, nella suddetta delibera.

(4) MERCATI INTERESSATI

Nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, l'Autorità si è riservata di definire con esattezza il mercato rilevante, trattandosi di Procedimento in materia di intese⁵.

Non si ritiene qui di poter o dover entrare nel merito della definizione merceologica e geografica del mercato interessato dalle condotte contestate. Senza alcuna acquiescenza, ai soli fini descrittivi richiesti dal Formulario, le Parti richiamano in proposito il para. 29 dell'atto di avvio, laddove si legge che la contestata intesa oggetto di indagine interesserebbe il mercato della:

"fornitura di servizi di trasporto di persone a mezzo impianti di risalita a fune nelle aree afferenti a FDSK, dove praticare sport invernali (nello specifico sci e snowboard), ai quali è associato il relativo titolo di trasporto (lo skipass)"⁶.

(5) DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Premesso quanto sopra, i paragrafi che seguono contengono la descrizione delle misure che, impregiudicato ogni diverso convincimento delle Parti, le Parti intendono adottare per risolvere radicalmente e comunque, a prescindere, le perplessità mosse con l'atto di avvio dell'istruttoria.

(i) Misure relative alle politiche di coordinamento dei prezzi e delle strategie commerciali dei CdV da parte di FDSK

Il FDSK si impegna ad introdurre nel novero delle delibere vincolanti e/o del proprio statuto una serie di disposizioni volte a garantire:

a. *eliminazione di ogni forma di coordinamento dei prezzi degli skipass di valle*

Tale impegno mira a garantire piena libertà decisionale ai CdV in merito ai prezzi e sconti degli skipass di valle, eliminando ogni asserita forma di coordinamento delle politiche commerciali dei CdV, per l'effetto rendendo ogni CdV libero di *"determinare autonomamente la propria strategia imprenditoriale e commerciale"*, come auspicato dall'atto di avvio⁷.

Pertanto, sono eliminate tutte le indicazioni dirette o indirette di prezzo da parte di FDSK ai CdV e, quindi, le tre fasce di prezzi/sconti nelle quali sino ad oggi venivano collocati i CdV e le stesse soglie di sconto minimo e massimo⁸.

In via di unica deroga a quanto precede, si prevede che:

⁵ Cfr. para. 28 atto di avvio.

⁶ Cfr. para. 29 atto di avvio.

⁷ Cfr. para. 34 atto di avvio.

⁸ la fascia (oscillazione di almeno il 7% e non più del 13% del prezzo di riferimento del prezzo dello skipass Dolomiti Superski), ove sono collocati i 6 CdV di (1) Cortina, (2) Plan de Corones; (3) Alta Badia; (4) Gardena/Alpe di Siusi; (5) Fassa/Carezza; (6) Arabba Marmolada; IIa fascia (oscillazione di almeno il 7% e non più del 18% del prezzo di riferimento del prezzo dello skipass Dolomiti Superski), ove sono collocati i 3 CdV di (7) Tre Cime/Dolomiti; (8) Fiemme/Obereggen; (9) Alpe Lusia/San Pellegrino; IIIa fascia: (oscillazione di almeno il 7% e non più del 23% del prezzo di riferimento del prezzo dello skipass Dolomiti Superski), ove sono collocati i 3 CdV di (10) San Martino di Castrozza/Passo Rolle; (11) Rio Pusteria/Bressanone; (12) Civetta.

- debba continuare a sussistere lo skipass di valle nei comprensori dei vari CdV, al fine di consentire ai consumatori che non siano interessati ad acquistare il Dolomiti Superski di poter comprare il solo skipass di valle;
- per le motivazioni esposte nel corso del Procedimento, debba comunque essere introdotto, quale presidio dell'identità del prodotto superiore Dolomiti Superski, il principio per cui lo skipass di valle, di qualunque tipologia, debba avere un prezzo inferiore al medesimo skipass di tipo Dolomiti Superski, anche puramente al fine di difendere ed evidenziare agli occhi del consumatore la diversa estensione 'quantitativa' superiore attribuibile allo skipass Dolomiti Superski rispetto agli skipass vallivi dei singoli CdV.

b. eliminazione di ogni forma di coordinamento delle promozioni

Allo stesso modo, viene ribadita l'assenza di qualsivoglia forma di coordinamento tra FDSK e CdV con riferimento alle promozioni da parte dei CdV, in relazione agli skipass di valle, chiarendo, laddove necessario, che le azioni di marketing da parte del singolo CdV non sono soggette ad alcun tipo di controllo da parte di FDSK.

Resta ferma, in via eccezionale e per le motivazioni esposte alla Sezione 6, la mera facoltà del FDSK di richiedere ai CdV di aderire a due sole promozioni afferenti al Dolomiti Superski, ossia la "Dolomiti Superpremière" ed i "Dolomiti Springdays"⁹.

(ii) Misure relative al mantenimento e promozione degli standard qualitativi del brand Dolomiti Superski

Al fine di "individuare altri meccanismi di incentivazione degli investimenti, diversi dal controllo centralizzato dei prezzi (...), che possano garantire la tenuta complessiva del sistema DSK e il suo sviluppo qualitativo" (cfr. verbale audizione del 17.9.2025), le Parti propongono le seguenti misure:

Standard Minimi Qualitativi

Le Parti si impegnano ad introdurre, mediante delibera vincolante dell'Assemblea Generale e/o modifica statutaria a livello di FDSK e/o dei singoli CdV, un sistema di 'standard minimi qualitativi' ("Standard") cui ciascun CdV è tenuto a conformarsi. Nello specifico, gli Standard riguarderanno i seguenti *driver*, ciascuno declinato attraverso specifici obblighi di cui i CdV devono garantire il rispetto all'interno del proprio comprensorio di competenza:

a. Offerta sciistica

- o presenza di almeno uno *snowpark* o percorsi similari (es. Funpark, *family lines*, etc.) in ciascun CdV;
- o presenza di almeno una pista di allenamento in ciascun CdV;

⁹ Per maggiori informazioni, visitare il sito <https://www.dolomitisuperski.com/it/Vacanza-invernale/Promozioni>.

- presenza di almeno un campo scuola in ciascun CdV;
 - numero minimo di giornate di apertura garantite per stagione, anche al fine di garantire che in ciascuna valle ci sia sempre almeno un impianto aperto in tutta la stagione invernale¹⁰;
- b. Innevamento programmato**
- mantenimento in attività di un sistema di innevamento programmato in grado di innevare almeno l'80% delle piste da sci del comprensorio di valle;
 - prospettazione annuale e rispetto di un piano di aperture e di prioritizzazione dell'innevamento all'interno dei singoli CdV, tenendo conto anche delle esigenze di collegamento sci ai piedi con i CdV limitrofi¹¹;
- c. Sicurezza e manutenzione**
- introduzione e mantenimento in funzione di un sistema elettronico di monitoraggio incidenti (ad es. SAFE, senza imposizione di partner tecnologici). Tale obbligo per ogni CdV sarà completato dall'elaborazione di una valutazione annuale del numero di incidenti e la proposizione di obiettivi di miglioramento delle performance in termini di prevenzione degli infortuni;
- d. Servizi al cliente e accessibilità**
- presenza di almeno un centro noleggio sci per singolo CdV;
 - presenza di almeno una scuola di sci in ciascun CdV;
 - almeno un ufficio skipass 'centrale' di valle, con orario continuato di apertura al pubblico, durante il periodo di stagione ordinaria;
 - creazione e organizzazione di un servizio di assistenza clienti (*customer care*) di valle;
 - organizzazione di un sistema di controllo skipass;
- e. Tecnologia**
- adozione dei sistemi avanzati di tecnologia di controllo accessi agli impianti e di cassa, secondo gli ultimi standard tecnologici indicati da FSDK o compatibili/interoperabili con gli standard indicati da FSDK (attualmente: passaggio alla tecnologia Smart Pass per la lettura degli skipass da

¹⁰ Si rappresenta che tale obbligo va rapportato alle condizioni metereologiche (neve e temperature permettendo). Il numero minimo di giornate di apertura sarà deliberato dall'Assemblea Dolomiti Superski all'inizio della stagione sciistica.

¹¹ Ogni CdV deve elaborare in piena libertà con i propri consorziati tale piano, sincronizzandosi se necessario, anche con i CdV limitrofi, al fine di garantire l'efficienza dei collegamenti 'sci ai piedi' (ossia evitare il rischio che uno sciatore si trovi impossibilitato a tornare al luogo di partenza). I confronti con i CdV confinanti devono intendersi limitati e strettamente funzionali all'elaborazione del piano di innevamento, senza prevedere alcuno scambio di informazioni commerciali sensibili.

smartphone, ipotizzato a partire dalla stagione invernale 2026/27, salvo problemi di natura tecnologica in esito all'ulteriore sperimentazione in corso).

FDSK procederà ad un controllo annuale del rispetto degli Standard. Qualora un CdV non li rispettasse, sarà concesso per l'adeguamento un periodo interinale pari a 2 stagioni sciistiche. In caso di inadempimento persistente, sarà prevista la sospensione temporanea e reversibile del diritto di voto in Assemblea Generale di FDSK, fino all'accertato adeguamento.

(iii) Misure relative alla compliance antitrust

Al fine di superare la contestazione secondo cui il richiamo statutario al "rispetto della libera concorrenza" costituirebbe una "mera attestazione formale"¹², le Parti introducono un sistema strutturato di *compliance* che diviene obiettivo fondante l'azione di FDSK e dei CdV, con presidi organizzativi, procedurali e di controllo idonei a prevenire condotte anticoncorrenziali e scambi informativi illeciti anche a livello delle singole imprese consorziate dei CdV.

Nello specifico, le Parti si impegnano a

- a. nominare all'interno del FDSK e di ciascun CdV un 'responsabile della *compliance* antitrust' con autonomia funzionale e accesso diretto agli organi di gestione;
- b. adottare un adeguato programma di *compliance antitrust*, nel pieno rispetto delle Linee Guida sulla *compliance* antitrust pubblicate da codesta Autorità¹³. A seguito di un processo di mappatura dei rischi, si prevede la realizzazione di manuali e corsi di formazione specificamente indirizzati al personale di ciascun CdV e del FDSK. L'aggiornamento del detto materiale formativo avverrà con cadenza almeno annuale;
- c. creare a livello di FDSK una 'academy' interna avente lo scopo di fornire, tramite esperti di riconosciuta competenza ed esperienza, la formazione antitrust continua a FDSK ed ai CdV, con la possibilità di estendere l'oggetto formativo a ulteriori tematiche legate al settore sciistico, alla qualità dei servizi offerti ed una maggiore qualificazione delle persone che operano entro il 'mondo' Dolomiti Superski;
- d. predisporre un sistema di segnalazione/report interno (c.d. *whistleblowing*), anche in forma anonima, con riferimento alla mappatura di eventuali condotte e tematiche di rilevanza antitrust poste in essere dai rappresentanti e/o dai dipendenti delle Parti;
- e. redigere dei regolamenti procedurali in linea con le *best practice* per garantire che nelle riunioni degli organi consortili (sia di FDSK che dei CdV) i temi di approfondimento siano limitati all'oggetto dell'incontro e siano in *compliance* con il diritto antitrust;
- f. predisporre misure idonee ad eliminare nella massima misura possibile alla realizzazione degli scopi e compiti di FDSK scambi di informazione diretti o indiretti fra CdV.

Gli impegni sopra delineati rendono la *compliance* antitrust delle Parti effettiva e verificabile, non meramente dichiarativa, in quanto spostano la prevenzione del rischio su strutture e processi (*governance*, regole di riunione, barriere informative) e impediscono la circolazione di

¹² Cfr. para. 37 atto di avvio.

¹³ Delibera AGCM n. 31466 del 25 febbraio 2025.

informazioni sensibili idonee a facilitare allineamenti tariffari.

(iv) Misure relative alle previsioni dello Statuto del FDSK contestate nell'atto di avvio

In sede di avvio del Procedimento, codesta Spett.le Autorità ha precisato come lo *“Statuto del Federconsorzio risulta di primaria importanza per l'analisi delle possibili restrizioni concorrenziali”*¹⁴, individuando, in particolare nelle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7, i maggiori profili di criticità sotto il profilo concorrenziale.

Al fine di superare definitivamente ogni preoccupazione concorrenziale connessa alle previsioni statutarie di FDSK e rendere definitivo quanto già attuato, in via provvisoria, le Parti si impegnano:

- (i) da una parte, a modificare gli artt. 4, 5, 6 e 7 dello Statuto del FDSK in modo tale da dare piena attuazione alle misure presentate in questa sede e, in particolare, alle misure *sub* (i) relative alle politiche di coordinamento dei prezzi e delle strategie commerciali dei CdV da parte di FDSK, nonché quelle *sub* (v) relative alla vendita degli skipass di valle da parte dei CdV; e, se del caso, ad adottare nuove delibere vincolanti in senso coerente con le modifiche statutarie che verranno attuate;
- (ii) dall'altra parte, per quanto di rispettiva competenza, affinché i singoli CdV introducano nel proprio Statuto previsioni attuative delle misure formulate in questa sede.

(v) Misure relative alla vendita degli skipass di valle

Con riferimento all'art. 5(1) dello Statuto del FDSK ed alla percepita *“pattuizione di non concorrenza, che sostanzialmente attribuisce al FDSK il potere di bloccare qualsiasi autonoma iniziativa commerciale dei dodici Consorzi di zona”*¹⁵, in particolare in termini di distribuzione dei propri skipass attraverso soggetti terzi, le Parti si impegnano ad adottare una delibera vincolante di FDSK atta a ribadire formalmente che i singoli CdV, fermo restando l'impegno a mantenere comunque in essere la vendita degli skipass anche tramite una biglietteria fisica, godono della massima autonomia nell'individuazione delle modalità di distribuzione e commercializzazione, attraverso canali propri o di terzi, degli skipass di valle¹⁶.

(vi) Misure di FDSK direttamente a favore dei consumatori

Annualmente l'Assemblea FDSK valuta l'opportunità e la volontà di confermare alcune misure agevolative a sostegno di diverse categorie di consumatori-sciatori.

Con il presente atto, invece, FDSK si impegna irrevocabilmente a mantenere attive e garantire per almeno 5 stagioni invernali - e, dunque, per il periodo 2026/27 - 2030/31 compreso - nelle

¹⁴ Cfr. para. 22 atto di avvio.

¹⁵ Cfr. para. 35 atto di avvio.

¹⁶ Fermo restando che le libere scelte dei CdV non devono incidere negativamente, sotto il profilo tecnico/operativo, sull'operatività dello skipass Dolomiti Superski e/o del suo datacenter nei singoli comprensori dei CdV (ad es. compromettendone le attuali caratteristiche qualitative o, comunque, rendendo più difficoltoso l'utilizzo dello stesso da parte dei consumatori). Qualora non ci sia compatibilità, sarà a carico dei singoli CdV individuare una soluzione tecnologica che non pregiudichi la funzionalità del sistema Dolomiti Superski, a proprie spese (nello specifico, costi di sviluppo, di implementazione, manutenzione, risoluzione dei problemi, ore uomo richieste all'ufficio centrale, ecc.).

percentuali attualmente in vigore, le promozioni e agevolazioni già deliberate per un valore complessivamente pari a circa € 20.083.277,74¹⁷.

Nello specifico, si tratta di:

- a. Agevolazione per Junior: nell'ultima stagione invernale 2024/25 è stata innalzata in via sperimentale l'età per la concessione degli sconti 30% per juniores da 16 anni a 18 anni: FDSK si impegna a mantenere la misura dello sconto e la soglia di età per i prossimi 5 anni, a partire dalla stagione invernale 2026/27 per un valore stimato di ██████████ €/anno;
- b. Famiglie numerose: skipass gratuito per 3° figlio junior: tale misura è stata introdotta sugli skipass giornalieri e plurigiornalieri per la prima volta nella stagione 2023/24 e poi confermata l'anno successivo. FDSK si impegna a mantenerla attiva fino alla stagione invernale 2030/31 (5 anni) per un valore stimato di ██████████ €/anno;
- c. Sconti per tesserati FISL e atleti: le agevolazioni si articolano in tre categorie: sconto 50% per giornate FISL, sconto di € 40,00 per acquisto di skipass stagionale e diverse altre tipologie di agevolazioni per atleti: le misure sono già attive da diverso tempo e soggette ad approvazione annuale dell'Assemblea FDSK, per un valore stimato di ██████████ €/anno.

(vii) Misure proposte dai CdV sotto forma di utilità dirette per i consumatori

(a) Premessa

Ferme le misure proposte a livello di FDSK e sin qui descritte, anche i singoli CdV si impegnano ad adottare un sistema che prevede l'erogazione di benefici economici per i consumatori-sciatori, per un importo complessivo pari ad **€ 30 milioni**; e si tratta di benefici, come subito si dirà, che saranno resi disponibili ai consumatori, a seconda della loro preferenza, sotto forma di rimborsi monetari e/o di sconti su futuri acquisti di skipass.

L'impegno in esame, lo si precisa sin d'ora, risulta – nel quadro degli impegni oggi proposti – particolarmente significativo, nella misura in cui impone ai CdV uno sforzo molto importante, vuoi per l'ammontare complessivo dei fondi, vuoi per la complessità delle iniziative e azioni richieste, anche sotto il profilo puramente tecnico, per dare concreta attuazione al sistema prefigurato.

Per questo, è opportuno innanzitutto segnalare – prima di entrare nella descrizione puntuale delle misure in questione – che le modalità con le quali, dopo attente valutazioni interne, si è deciso di gestire l'intero sistema di erogazione di benefici sono frutto, in molti casi, di scelte necessitate: benché, infatti, i sistemi informatici di Dolomiti Superski e dei 12 CdV siano indubbiamente tra i più avanzati al mondo, la corretta individuazione del perimetro dei consumatori interessati e la puntuale ricostruzione degli acquisti da essi effettuati (molto spesso in un unico contesto vengono acquistate tipologie di skipass vallivi o di Dolomiti Superski) pongono comunque una serie di oggettive difficoltà sotto il profilo operativo (anche tenuto conto di una ineliminabile percentuale di clienti che, per varie ragioni, non risultano censiti nel data center); e questo è tanto più vero se, come è ferma intenzione delle parti, l'obiettivo è

¹⁷ Nota metodologica: la stima dei valori di ogni misura si basa su dati della stagione invernale 2024/25 e sui prezzi degli skipass Dolomiti Superski applicati in tale stagione.

quello di avviare l'erogazione dei benefici già a partire dalla prossima stagione sciistica 2026/27.

Ciò posto, il sistema ruota intorno ai seguenti principi di fondo:

- (i) l'utilità economica che si intende offrire ai consumatori riguarda coloro che, nel corso delle ultime tre stagioni sciistiche concluse (anni 2022/23, 2023/24, 2024/25, di seguito soltanto "Stagioni Progresse di Riferimento"), abbiano effettuato l'acquisto di uno o più skipass di valle giornalieri o plurigiornalieri (2-31 giorni consecutivi);
- (ii) al fine di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori interessati, ad essi sarà data la possibilità di scegliere tra un rimborso diretto in forma monetaria (pari al 20% dell'esborso economico relativo al precedente acquisto) oppure uno sconto su acquisti futuri di skipass vallivi giornalieri o plurigiornalieri (pari, in questo caso, al 30% del precedente esborso);
- (iii) in considerazione del numero di utenti che, di anno in anno, visitano il comprensorio, e del fatto che non tutti sono registrati nei sistemi informatici o pagano con strumenti tracciati, l'individuazione della platea dei beneficiari effettivi dell'iniziativa sarà in molti casi svolta tramite verifiche non automatizzate; ed è quindi necessario che il consumatore interessato si faccia parte attiva, fornendo gli elementi atti a ricostruire la sua posizione e la legittima aspettativa all'erogazione del beneficio, dimostrando di aver effettuato, nelle Stagioni Progresse di Riferimento, l'acquisto di uno skipass di valle giornaliero o plurigiornaliero. E si tratta, per inciso, dell'unica soluzione capace di garantire, peraltro con un inevitabile margine di errore, che i benefici vadano effettivamente a favore di coloro che genuinamente si dispongono a richiederli;
- (iv) l'erogazione dei benefici avverrà secondo il criterio del "first come, first served", con la specificazione che l'ordine cronologico con cui i benefici saranno erogati dipende dall'ordine cronologico in cui le singole richieste saranno validate ed evase dal sistema, sia che si tratti di rimborsi o di sconti. Questo criterio di priorità, a fronte di una platea di clienti astrattamente vastissima, è l'unica modalità capace di garantire l'erogazione di un beneficio che possa restare significativo sotto il profilo economico, posto che la scelta – contraria – di soddisfare tutti i potenziali richiedenti, senza alcuna logica di priorità, comporterebbe l'erogazione di un beneficio forse più diffuso ma di entità certamente più modesta (se non puramente simbolico);
- (v) quanto alla definizione dell'entità del beneficio caso per caso erogato, si prevede che – salvo quanto qui previsto in relazione a talune necessità modalità tecniche di attuazione - l'importo sia anch'esso strettamente correlato alla posizione soggettiva del richiedente, ossia all'esborso economico che questi aveva effettivamente sostenuto acquistando uno o più skipass di valle giornalieri o plurigiornalieri nelle Stagioni Progresse di Riferimento (rappresentando, come accennato, una 'porzione' pari al 20% o al 30% di tale precedente esborso);
- (vi) resta inteso, infine, che i benefici saranno riconosciuti in ogni caso sino al completo esaurimento del plafond stanziato dai CdV, pari, come detto, a € 30 milioni. Per questo, ove – ma si crede così non sarà – l'iniziativa non dovesse condurre all'impiego di tutte le risorse stanziato nel periodo di riferimento dell'iniziativa, l'importo restante sarà prorogato fino ad esaurimento anche per il periodo successivo (si veda

anche il paragrafo seguente relativamente al periodo di validità dei voucher sconto).
In nessun caso, quindi, i fondi non utilizzati potranno essere redistribuiti fra i CdV o a FDSK.

(b) Descrizione delle misure e gestione del sistema

L'importo stanziato dai CdV per l'erogazione dei benefici è pari, come anticipato, ad € 30 milioni. Detto importo sarà ripartito in due distinti plafond:

- a. un primo **fondo complessivamente pari ad € 12 milioni**, distinto nei singoli plafond messi a disposizione da parte di ciascun CdV, da destinarsi all'erogazione di rimborsi in forma monetaria ("**Fondo Rimborsi**");
- b. un secondo **fondo pari ad € 18 milioni**, da destinarsi all'erogazione di voucher per l'acquisto di nuovi skipass giornalieri e plurigiornalieri di valle ad un prezzo scontato ("**Fondo Sconti**").

Entrambi i plafond saranno messi a disposizione a partire dalla stagione sciistica 2026/27 (con apertura del portale per la registrazione del consumatore non oltre il 15 ottobre 2026) e, come segnalato, resteranno a disposizione dei consumatori sino al loro completo esaurimento. Cionondimeno, quanto alle tempistiche di messa a disposizione ed accessibilità dei due plafond, si precisa che:

- il Fondo Rimborsi sarà accessibile nella sua totalità sin dal primo avvio del sistema, e resterà accessibile dal momento iniziale e sino all'esaurimento completo dei singoli fondi messi a disposizione dai CdV per un importo complessivo di € 12 milioni;
- il Fondo Sconti, invece, sarà reso accessibile in tre tranches da € 6 milioni per ciascuna delle stagioni sciistiche 2026-2027 / 2027-2028 / 2028-2029 ("**Stagioni Future di Utilizzo**"), salvo eventuali proroghe per il periodo successivo previste in caso di non completo esaurimento dei fondi nell'ultima stagione di riferimento, a loro volta suddivise in distinti plafond a disposizione di ciascun CdV in ogni anno di riferimento; e questo, al fine di evitare che l'intero Fondo Sconti possa esaurirsi nei primi mesi di utilizzo, e far sì che anche i clienti che si dispongano a richiedere il beneficio tardivamente, o comunque in anni successivi al primo, possano nondimeno accedere perlomeno al beneficio degli sconti. Le somme non utilizzate in un determinato anno confluiranno nelle *tranche* previste per gli anni successivi.

In concreto, l'erogazione delle misure avverrà nei termini e passaggi di seguito indicati:

- **legittimazione**: come anticipato, sono titolati a richiedere il beneficio tutti i consumatori che abbiano acquistato skipass giornalieri o plurigiornalieri (da 2 a 31 giorni consecutivi) di valle nelle Stagioni Pregresse di Riferimento, indipendentemente dalla loro cittadinanza e residenza; un medesimo acquisto nelle Stagioni Pregresse di Riferimento dà diritto ad un unico beneficio, che a scelta del consumatore può consistere in rimborso o sconto, nei limiti dei rispettivi fondi;
- **registrazione e inoltro della domanda**: entro il 15 ottobre 2026 sarà attivata una sezione dedicata del Portale Dolomiti Superski ("**Portale**"), tramite la quale i soggetti interessati potranno registrarsi individualmente. Nella stessa sezione del sito, potranno procedere ad inoltrare la domanda, specificando se è loro intenzione accedere al rimborso monetario oppure al voucher/promo code per sconti sui successivi acquisti

(semplicemente spuntando la relativa casella). Le richieste potranno essere inoltrate nel corso di tutto il periodo dei tre anni in cui sarà attiva l'iniziativa (stagioni sciistiche 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029) senza che siano previsti termini specifici o scadenze, fatta salva solo la capienza dei relativi plafond;

- **verifica**: il sistema verifica poi la sussistenza del requisito per accedere all'agevolazione. Ciò può avvenire secondo due modalità:
 - (i) **controllo automatizzato**: ove attraverso i dati forniti al momento della registrazione il data base confermi l'acquisto di skipass vallivi nelle Stagioni Progresse di Riferimento, il processo si concluderà con l'emissione dell'utilità richiesta (rimborso o voucher sconto);
 - (ii) **verifica documentale in back office**: ove tale verifica non si concluda positivamente, il sistema chiederà al cliente di caricare i documenti idonei a dimostrare l'acquisto di skipass vallivi giornalieri o plurigiornalieri nel periodo interessato (quali, ad es., estratto carta credito, estratto conto corrente, etc.). In questo caso, l'eventuale erogazione dell'utilità avverrà dopo le verifiche documentali e in coerenza con i tempi tecnici a ciò necessari;
- **quantificazione ed erogazione del beneficio**: ove le verifiche qui sopra diano esito positivo, e ferma la capienza dei relativi plafond:
 - in caso di richiesta di **rimborso monetario**: al consumatore sarà erogata – con uno o più versamenti - una somma complessivamente pari al 20% del costo dello skipass vallivo precedentemente acquistato mediante accredito sull'IBAN indicato al momento dell'invio della richiesta tramite il Portale. Le somme corrispondenti al rimborso saranno prelevate dal Fondo Rimborsi, ed in particolare dal o dai sottofondi dei CdV ove è stato effettuato l'acquisto;
 - in caso di richiesta di **sconto**: il consumatore otterrà, mediante invio all'indirizzo e-mail fornito al momento della registrazione, un *voucher/promo code* di valore pari al 30% della somma degli acquisti di skipass vallivi precedentemente effettuati. Si precisa che l'utente sarà messo in condizione di poter utilizzare il voucher anche in più acquisti distinti fino a suo esaurimento nel CdV prescelto dal consumatore al momento della richiesta. I voucher saranno utilizzabili a partire dall'apertura dello shop online o dei punti vendita fisici e solo in riferimento a skipass invernali per le Stagioni Future di Utilizzo, salvo proroghe in caso di mancato esaurimento dei fondi. I voucher sono cumulabili con altre promozioni eventualmente applicate sulla tipologia di skipass acquistato;
 - laddove il consumatore dimostrasse di avere effettuato un acquisto presso i CdV ma non fosse possibile ricostruire lo skipass o gli skipass acquistato/i (ad es., per incertezza sull'acquisto di skipass vallivo o Dolomiti Superski oppure per la possibile combinazione di tipologie di skipass per diversi componenti di un unico nucleo familiare), l'utente non potrà richiedere il rimborso ma solo l'emissione di un voucher sconto determinato forfettariamente: sull'importo che il consumatore avrà dimostrato di aver versato al CdV si applicherà il rapporto tra vendite di skipass vallivi ed il totale di vendite dello specifico CdV

interessato nelle tre stagioni pregresse di riferimento e sull'importo così risultante si applicherà la medesima percentuale di cui sopra, e dunque il 30%, per determinare la misura del voucher. Esemplicando, il Consorzio XY ha venduto skipass di valle 1-31 giorni consecutivi in media per il 66% e skipass Dolomiti Superski per il 34%; se il cliente dimostra di avere speso presso il predetto Consorzio un importo di Euro 1.000,00 senza dimostrare che ha effettivamente acquistato solo skipass giornalieri o plurigiornalieri di valle, si partirà dall'importo che statisticamente riguarda gli skipass vallivi (Euro 660,00) e su tale importo verranno calcolati i voucher sconto del 30% e dunque verrà emesso un voucher per Euro 198,00. Si precisa che se dal *data base* risulti a favore di quel consumatore l'acquisto di skipass a validità stagionali (che sono generalmente nominativi e non rientrano nella presente misura) i relativi importi non concorreranno alla determinazione della misura del voucher;

- **validità dei voucher sconto**: tutti i voucher sconto emessi dovranno essere consumati entro la fine della stagione invernale 2028/29, momento in cui, per ragioni gestionali, cesserà la loro validità. Gli importi dei voucher inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati a tale data verranno messi a disposizione dei consumatori nelle successive stagioni invernali attraverso il medesimo sistema di registrazione sopra illustrato e, dunque, con nuova riapertura del Portale a partire dalla stagione sciistica 2029/30 e fino ad integrale esaurimento delle risorse;
- **pubblicità**: entro 30 giorni dall'accoglimento degli impegni, si prevede di avviare un piano di comunicazione volto a garantire una ampia diffusione e la massima trasparenza sulle modalità di accesso e fruizione delle misure, anche tramite pubblicazione in tempo reale delle risorse residue. In particolare, le misure saranno illustrate (a) sul sito web di FDSK; (b) su tutti i siti web dei singoli CdV, ove esistenti; (c) sui social media di FDSK e di ciascuno dei CdV, ove esistenti; (d) mediante avvisi affissi presso tutte le casse fisiche del comprensorio; (e) sui giornali locali del Triveneto. Al fine di garantire la capillarità della campagna, è inoltre previsto che tutti gli utenti che in sede di registrazione all'App "My Dolomiti Winter" hanno prestato il consenso a ricevere la *newsletter* ricevano una specifica comunicazione sull'esistenza dei benefici in oggetto. Resta inteso che questo piano di comunicazione sarà implementato per tutto il periodo in cui sarà attiva l'iniziativa in modo da garantire la continuità della pubblicità e la più ampia conoscenza da parte del pubblico fino all'esaurimento dei fondi a disposizione;
- **risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica**: qualora, al termine della prima stagione di applicazione, dovessero sorgere difficoltà operative, i CdV potranno concordare con l'Autorità eventuali modifiche all'implementazione della presente misura, senza ovviamente riduzione dei fondi complessivi o annuale.

(viii) Tempi per l'adozione delle misure

- a. le misure di cui ai **punti (i) riguardo alle delibere vincolanti, (ii) agli Standard Minimi Qualitativi e (v)** devono essere assunte entro **1 mese** dalla notifica del provvedimento AGCM che le accolga; fermo restando che – a motivo della deliberazione assunta in data 1.8.2025 – le misure di cui ai **punti (i) e (v)** sono di fatto già attualmente efficaci;
- b. le misure di cui ai **punti (i) riguardo allo statuto e (iv)** devono essere assunte entro **4**

- mesi dalla notifica del provvedimento AGCM che accolga le misure proposte in questo Formulario;
- c. le misure di cui al **punto (iii)** devono essere assunte entro **6 mesi** dalla notifica del provvedimento AGCM che accolga le misure proposte in questo Formulario;
 - d. le misure di cui ai **punti (vi) e (vii)** avranno efficacia secondo quanto ivi indicato.

In ogni caso, prima di procedere alle modifiche dello statuto di FDSK e dei singoli CdV necessarie a garantire l'implementazione dei presenti impegni, le Parti si impegnano a trasmettere all'Autorità una bozza dell'atto per visione.

(ix) Modalità di adozione: il Monitoring Trustee

Le Parti proporranno all'Autorità – nel termine di 1 mese dall'adozione del provvedimento di accettazione delle misure – la nomina di un *Monitoring Trustee* che sorvegli la corretta adozione e il rispetto di tutti le sopracitate misure¹⁸. Il *Trustee* dovrà:

- (i) versare in una condizione di piena indipendenza rispetto alle Parti;
- (ii) essere in possesso delle qualifiche professionali e delle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli; e
- (iii) non trovarsi per i 3 anni successivi alla nomina, né essersi trovato nei 3 anni precedenti alla nomina, in una situazione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, rispetto alle Parti.

L'ufficio del *Trustee*, che potrà essere anche collegiale e/o essere coadiuvato da terzi consulenti, sarà nominato a maggioranza qualificata dall'Assemblea di FDSK.

(6) CONSIDERAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ E L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

Le Parti considerano altresì le misure qui sopra come capaci, nel loro complesso, di elidere le preoccupazioni concorrenziali sollevate da codesta Autorità con l'atto di avvio del Procedimento. Invero:

(a) considerazioni sulla misura (i)

Quanto al coordinamento delle politiche tariffarie e commerciali dei CdV da parte di FDSK, a tacere di qualsivoglia argomentazione che sul punto è stata avanzata in sede istruttoria, i CdV risulteranno pienamente autonomi – in radice – nella determinazione dei prezzi degli skipass di valle.

Con riferimento alle due sole deroghe declinate a corollario della misura (i), si precisa che:

- il mantenimento dello skipass di valle rappresenta uno strumento di tutela del consumatore, che deve comunque poter acquistare un titolo (meno costoso del Dolomiti Superski) limitato al solo comprensorio della valle. Ogni tentativo dei CdV di eliminare lo

¹⁸ Nel pieno rispetto della prassi istituzionale, le Parti sottoporrono all'Autorità i nominativi di soggetti proposti come *Monitoring Trustee*, oltre ai termini del mandato proposto, comprensivi di tutte le disposizioni necessarie a garantire che il *Trustee* sia posto nelle condizioni di adempiere in maniera autonoma e indipendente ai propri obblighi; nonché un piano operativo volto a illustrare le modalità attraverso cui il *Trustee* intende svolgere l'attività di monitoraggio sull'attuazione e sull'efficace implementazione delle misure correttive.

- skipass di valle si tradurrebbe in una minor scelta per il consumatore, a tacere di altre considerazioni esposte nel corso dell'istruttoria;
- l'introduzione della regola che lo skipass vallivo deve avere un prezzo inferiore a quello di tipo Dolomiti Superski serve a segnalare al consumatore la superiorità quantitativa del Dolomiti Superski rispetto allo skipass di valle.
 - quanto alle promozioni, ribadita la piena autonomia dei CdV di attivare ogni e più ampia iniziativa, il riferimento alla necessaria compartecipazione dei CdV alle due promozioni annuali che FDSK tradizionalmente promuove, la *Dolomiti Superpremière* e i *Dolomiti Springdays*, si giustifica esclusivamente con la natura delle stesse. Si tratta infatti di promozioni basate sul coinvolgimento degli albergatori delle valli del Dolomiti Superski, i quali offrono una notte gratis per pernottamenti di almeno 4 giorni (per le promozioni Superpremière e Dolomiti Springdays "short") e di almeno 7 notti (per la promozione Dolomiti Springdays "long") e, contestualmente, rilasciano ai clienti dei voucher per l'acquisto a prezzi scontati di skipass e di specifici servizi, quali il noleggio sci e le scuole sci. Nel momento in cui l'albergatore emette il voucher non sa, né può sapere, se quel consumatore intenderà sciare in una sola valle (e quindi acquisterà lo skipass di uno dei 12 CdV) ovvero nell'intero comprensorio del Dolomiti Superski; né è pensabile che, ad es. nel caso di una famiglia che voglia sciare in diversi comprensori (ad es. papà e figlio con Dolomiti Superski, mamma e bambino nella singola valle), l'albergatore modifichi la sua proposta (concedendo o revocando l'agevolazione sulla notte gratis in ragione delle scelte del cliente). Perciò, è indispensabile per il funzionamento delle suddette promozioni che anche i CdV aderiscano: ossia, quando il cliente avrà ottenuto dall'albergatore il voucher per l'acquisto dello skipass scontato (solitamente così come l'albergatore si impegna a regalare una giornata in hotel anche Dolomiti Superski regala un giornaliero su 4 giorni o su 7), questo voucher potrà essere utilizzato sia per l'acquisto agevolato dello skipass Dolomiti Superski sia per l'acquisto agevolato degli skipass di valle, nonché per il noleggio di attrezzatura da sci e la prenotazione di ore maestro presso le scuole di sci.

(b) considerazioni sulla misura (ii)

L'insieme delle misure in esame è strumentale al perseguimento, con modalità perfettamente coerenti con il diritto antitrust, di quegli obiettivi di qualità che le Parti intendevano altrimenti raggiungere con il precedente assetto e coordinamento.

FDSK non possiede impianti. Allo stesso modo, i singoli CdV non posseggono impianti (che, come noto, sono di pertinenza delle imprese consorziate nei CdV). Non potendosi dar vita ad un sistema che imponga gli investimenti, le Parti hanno ritenuto di conformare l'impegno sub (ii) introducendo dei requisiti minimi di qualità dei CdV aderenti a FDSK, e quindi al Dolomiti Superski. Si tratta di requisiti che ciascun CdV deve avere per uniformare la qualità dell'offerta all'interno del comprensorio Dolomiti Superski, e quindi meglio attrezzarsi per quella concorrenza *inter-brand* con i prestigiosi resort internazionali con i quali Dolomiti Superski si trova a confrontarsi.

(c) considerazioni sulla misura (iii)

Quanto alle misure relative alla *compliance* antitrust, le Parti hanno disegnato un percorso virtuoso in linea con le *best practices* antitrust, in un settore nel quale, si ritiene, determinati presidi ancora oggi mancano.

L'obiettivo è quello non solo di eliminare ogni rischio di scambi di informazioni diretti o indiretti

che non siano strettamente necessari alla realizzazione degli scopi e compiti di FDSK; ma, più in generale, di contribuire al formarsi di una cultura antitrust che sia essa stessa patrimonio di tutti i CdV (e le imprese consorziate), così da costituire antidoto per ogni eventuale coordinamento diverso da quello permesso dalle norme sulla concorrenza.

(d) considerazioni sulla misura (iv)

È di tutta evidenza che gli impegni qui proposti debbono essere, nello spirito che anima le Parti, efficaci ed effettivi. Di conseguenza, è necessario che, sotto il profilo legale (sia esso statutario a livello di FDSK o di CdV), sussistano le regole atte all'enforcement dei principi ed impegni qui rappresentati.

Nel fare ciò, si è ritenuto anche di introdurre procedure nuove (ad es. *whistleblowing*), onde assicurare che, *pro futuro*, comportamenti non in linea con gli impegni qui assunti e/o con i principi antitrust, possano essere agevolmente disvelati.

(e) considerazioni sulla misura (v)

Gli impegni descritti *sub (v)* sono finalizzati a porre rimedio a quel secondo profilo di criticità che l'atto di avvio ha evidenziato (e che si ricollega alla denuncia iniziale dalla quale ha mosso il via il Procedimento). Con essi le Parti intendono eliminare ogni riferimento ai contestati vincoli alla distribuzione degli skipass di valle attraverso canali riconducibili a soggetti terzi rispetto a FDSK, garantendo la massima autonomia dei singoli CdV nelle proprie scelte commerciali.

Per quanto è in contestazione che vi fossero prescrizioni impositive a carico dei CdV, nel momento in cui la misura in questione viene attuata, si crede pertanto, anche in questo caso, che la stessa risolva in radice ogni perplessità antitrust.

L'unica precisazione che viene formulata è quella relativa alla necessità che, ferma la libertà dei CdV di attivare qualsiasi canale di vendita o piattaforma per la distribuzione/utilizzo degli skipass di valle, tali soluzioni non ostacolino la distribuzione del Dolomiti Superski da un punto di vista tecnico. Per esempio, gli accessi ai tornelli dei comprensori sono infatti unici (sia per i consumatori muniti di titolo Dolomiti Superski, sia per quelli che hanno acquistato uno skipass di valle). Pertanto, occorre che i CdV, nell'individuare terzi partner per la vendita degli skipass di valle, adottino procedure per impedire utilizzi indebiti della tecnologia hardware e software di Dolomiti Superski (e, laddove così fosse, che i CdV attuino a loro spese ogni adattamento).

(f) considerazioni sulla misura (vi)

Con l'impegno in esame, FDSK ha inteso stabilizzare per un periodo di cinque anni un pacchetto di promozioni a favore dei consumatori, che complessivamente consentirà a varie categorie di utenti (giovani, famiglie numerose, atleti) di usufruire di agevolazioni garantite pari a circa € 20 milioni nelle stagioni sciistiche in cui saranno attive.

(g) considerazioni sulla misura (vii)

Le parallele misure a favore dei consumatori proposte dai CdV, che si affiancano alle agevolazioni previste a livello di FDSK, offrono ai clienti un tangibile beneficio economico rappresentando, pertanto, un indubbio *quid pluris* rispetto alla sola eliminazione delle asserite condotte anticoncorrenziali contestate con l'atto di avvio. Esse, infatti, risultano direttamente collegate all'esborso effettuato per l'acquisto degli skipass vallivi e, dunque, alle preoccupazioni concorrenziali sollevate con l'atto di avvio che ha ipotizzato un coordinamento da parte di FDSK delle politiche di prezzo degli skipass dei CdV. In questi termini, le stesse attenuano in modo

concreto gli effetti negativi che l'ipotizzata intesa avrebbe potuto avere sugli sciatori del comprensorio.

Nel complesso, le agevolazioni in esame comporteranno un esborso monetario estremamente significativo, pari a complessivi € 30 milioni.

** ** **

Con riferimento alle tempistiche per l'attuazione degli impegni, le Parti precisano che la proposta qui formulata è finalizzata a consentire che gli impegni possano da subito produrre effetti, tenuto nondimeno conto che alcune delle misure formulate necessitano, per la loro effettiva implementazione, di attività successive nel tempo (i.e., modifica degli statuti delle Parti e/o elaborazione di specifiche procedure/regolamenti).

Pertanto, si è ritenuto di proporre un quadro che tenga conto, appunto, dei necessari tempi tecnici dove ogni misura verrà attuata nel più breve tempo tecnicamente disponibile.

In ogni caso, le Parti daranno tempestiva evidenza all'Autorità dell'implementazione di ogni singolo impegno e realizzeranno una relazione di ottemperanza nell'immediatezza del completamento dell'implementazione di tutti gli impegni.

Quanto alle modalità di attuazione dei presenti impegni, le Parti ritengono che la nomina di un Monitoring Trustee terzo e imparziale, sulla base della recente prassi di codesta Autorità, sia idonea a fornire la garanzia che l'ottemperanza agli impegni proposti avvenga secondo i tempi e le modalità stabilite.

Gli impegni contenuti nel presente Formulario sono, dunque, concreti, precisi, attuabili e facilmente verificabili, e rappresentano, allo stato, lo standard più alto di riferimento per il settore in grado di non solo risolvere le presunte distorsioni del mercato, ma anche 'preservare' un prodotto *premium* e apprezzato come il Dolomiti Superski dalla forte pressione esercitata dai *competitor* internazionali e da eventuali condotte di *free-riding* poste in essere dai CdV, specialmente in tema di spese per gli investimenti.

Si sottolinea, da ultimo, che le tempistiche e le modalità proposte per l'attuazione delle misure – con introduzione di un *Monitoring Trustee* terzo e indipendente – sono finalizzate a consentire che le stesse vengano correttamente attuate e producano effetti nel più breve tempo possibile.

Marco Zardini – Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina,
San Vito di Cadore, Auronzo-Misurina



MARCO ZARDINI
23/03/2026 10:09:27 UTC+0100

Zeno Kastlunger – Consorzio Esercenti Impianti a Fune
Skirama Plan de Coronas



Firmato digitalmente da: KASTLUNGER ZENO
2026 09:08:34
Andrea Varallo
23/03/2026 15:29:29 UTC+0100

Andrea Varallo – Consorzio Esercenti Impianti a Fune Alpe
Badia

Andreas Schenk – Consorzio Esercenti Impianti a Fune Val
Gardena/ Alpe di Siusi



Firmato digitalmente da:
SCHENK ANDREAS
Firmato il 2026/03/23 08:21
Seriale Certificato: 2380691
Valido dal 07/04/2023 al 07/04/2026
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA
Firmato il 23/03/2026 16:18
Seriale Certificato: 5270493
Valido dal 19/12/2025 al 19/12/2028
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA
Data: il 23/03/2026

Elisa Maccagni – Consorzio Esercenti Impianti a Fune Val di
Fassa e Carezza

Diego De Battista – Consorzio Esercenti Impianti a Fune
Arabba/Marmolada



Firmato digitalmente da:
HOLZER WALTER
Firmato il 2026/03/23 14:42
Seriale Certificato: 4045411
Valido dal 27/11/2024 al 27/11/2027
23/03/2026 09:44:35 UTC+0100
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Walter Holzer – Consorzio Esercenti Impianti a Fune 3 Zinnen
Dolomites

Siegfried Pichler – Consorzio Esercenti Impianti a Fune Val di
Fiemme - Obereggen


Filippo Ongaro – Consorzio Esercenti Impianti a Fune San
Martino di Castrozza/ Passo Rolle



Filippo Ongaro
23/03/2026 08:40:37 GMT+01:00
Stefan Gruber
23/03/2026 14:59:24 UTC+0100


Stefan Gruber – Consorzio Esercenti Impianti a Fune Rio
Pusteria – Bressanone

Mauro Vendruscolo – Consorzio Esercenti Impianti a Fune
Alpe Lusia – San Pellegrino




Mauro Vendruscolo
23/03/2026 10:43:56 UTC+0100

Cesare Sorarù - Consorzio Esercenti Impianti a Fune Civetta



Cesare Sorarù
23/03/2026 08:13:53 UTC+0100

Andrea Varallo – Federconsorzi Dolomiti Superski



Andrea Varallo
23/03/2026 15:29:29 UTC+0100